

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MOD. A/2009

PER LA COMUNICAZIONE ALLA CASSA DEL REDDITO NETTO PROFESSIONALE E DEL VOLUME DI AFFARI IVA PRODOTTI NELL'ANNO 2008 E PER L'AUTOLIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI DOVUTI DA PARTE DEI SOGGETTI NON OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE TELEMATICA SAT PCE 2009

SCADENZA: LUNEDÌ 16 NOVEMBRE 2009

**SOGGETTI
OBBLIGATI
ALL'INVIO
TELEMATICO**

DAL 2007 (delibera CdA 216/06, approvazione ministeriale del 30/03/2007) **tutti gli iscritti Cassa** (iscritti, reinscritti e iscritti infratrentacinquenni) sono obbligati alla comunicazione dei dati reddituali **esclusivamente per via telematica (mediante il servizio SAT PCE)**. Le comunicazioni inviate da soggetti obbligati all'invio telematico con modalità non telematica prevista dalla Cassa non saranno acquisite, saranno considerate **omesse a tutti gli effetti** e come tali soggette all'applicazione del **sistema sanzionatorio** di cui all'art.22 del Regolamento di disciplina delle funzioni di Previdenza, ove non regolarizzate spontaneamente. Anche i Dottori Commercialisti non iscritti alla Cassa (esonerati, cancellati, pensionati, altri status diversi dagli "iscritti cassa" come sopra descritti) possono comunque usufruire facoltativamente del servizio telematico SAT PCE 2009.



www.cnpadc.it

SAT 2009 SERVIZIO PCE

AUTODICHIARAZIONE E PAGAMENTO TELEMATICO DELLE ECCEDENZE CONTRIBUTIVE

Per usufruire del servizio telematico di autodichiarazione e pagamento delle eccedenze contributive, occorre accedere al sito Internet della Cassa www.cnpadc.it:

- **REGISTRARSI** * entro il 16/11/2009 ai Servizi Interattivi (servizio XRE nei servizi on line);
- **ADERIRE** successivamente alla registrazione e sempre **entro il 16/11/2009** al servizio SAT PCE 2009 (autodichiarazione e pagamento eccedenze contributive).

*Tutti coloro che hanno già aderito ai servizi interattivi NON devono effettuare la registrazione.

INFORMAZIONI GENERALI

Le presenti istruzioni riportano le informazioni per la comunicazione dei dati reddituali alla Cassa e **sono comunque valide anche per la comunicazione dei dati reddituali da effettuarsi per via telematica (servizio SAT PCE 2009) da parte dei soggetti obbligati.**

Il modello A non sostituisce la domanda di iscrizione né la domanda di esonero. L'iscritto all'albo al 31/12/2008, in possesso di P.IVA, il quale non si trovi in alcuna delle condizioni di cui ai codd. 43, 44 e 45 della tabella riportata nella pagina 4, ha posizione giuridica corrispondente al cod. 10, ancorché non abbia trasmesso tempestivamente domanda di iscrizione alla Cassa. Dovrà, pertanto, attenersi agli obblighi contributivi indicati al cod. 10 e provvedere a regolarizzare amministrativamente la propria posizione a mezzo separata corrispondenza con gli uffici della Cassa.

SOGGETTI DESTINATARI DEL MODELLO A	Il modello A personalizzato è trasmesso a tutti i soggetti iscritti all'albo professionale, NON iscritti alla Cassa anche se obbligati all'iscrizione ed anche se non esercenti la professione, dal 1° anno di iscrizione all'albo e fino all'anno successivo a quello di cancellazione dall'albo stesso, al domicilio fiscale presente negli archivi della Cassa.
SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE DEI DATI REDDITUALI	La comunicazione dei dati reddituali (reddito netto professionale e volume di affari IVA) prodotti nel 2008 deve essere resa da tutti gli iscritti all'Albo che nel corso dell'anno 2008 abbiano esercitato l'attività professionale in forma individuale e/o associata , anche se per breve periodo ed anche se per l'anno 2008 non hanno conseguito o dichiarato alcun reddito professionale. La comunicazione non deve essere resa da coloro che risultano esclusivamente iscritti all'Albo con decorrenza dal 2009 , a cui il modello viene, comunque, inviato, al fine di consentire, se "neoiscritti Cassa < 35 anni agevolati", il pagamento diretto facoltativo della contribuzione soggettiva minima. In caso di decesso dell'obbligato, la comunicazione, ove non sia già stata presentata dallo stesso, deve essere prodotta dai superstiti entro due mesi dalla data in cui ne ricevono richiesta da parte della Cassa, salvo maggiori termini di legge.
TERMINE PER LA COMUNICAZIONE	15/11/2009 (domenica) => slittamento al 16/11/2009 (lunedì)
TERMINE PER IL PAGAMENTO	15/12/2009 (martedì)
SOSPENSIONE TERMINI SISMA ABRUZZO 06.04.2009	Per i soggetti residenti o aventi sede operativa alla data del 06/04/2009 nei comuni individuati dal Decreto del Commissario Delegato n° 3 del 16/04/2009 (pubblicato nella G.U. 89 del 17/04/2009) e successive eventuali integrazioni, sono sospesi fino al 31/03/2010 i termini di cui sopra per la comunicazione dei dati reddituali prodotti nell'anno 2008 e per il pagamento delle eccedenze contributive 2009, oltre ai termini per il pagamento dei contributi minimi 2009 (delibera CdA 16/04/2009) - v. apposita sezione del sito della Cassa www.cnpadc.it .
MODALITÀ PER LA COMPILAZIONE E LA SPEDIZIONE	Per consentire una corretta lettura ottica dei modelli A, inserire lettere e numeri all'interno dei campi corrispondenti, utilizzare penne o nastri di colore nero o blu , scrivere a caratteri maiuscoli, inserendo i caratteri all'interno delle caselle , senza uscire dall'apposito campo colorato e lasciando in bianco le caselle non utilizzate, non effettuare correzioni, cancellazioni, abrasioni ecc. (se necessario, richiedere altro modulo al proprio Ordine, avendo cura di compilare ogni parte del modulo stesso), richiudere il modulo senza punti metallici , rispettando gli inviti alla piega, inserire nell'apposita busta e non utilizzare assolutamente colla . Il modulo deve essere rispedito alla Cassa mediante RACCOMANDATA SEMPLICE (e non A/R), non può essere utilizzato per inoltrare richieste di informazioni od effettuare comunicazioni diverse da quelle in esso già previste e non sostituisce l'obbligo della presentazione della domanda d'iscrizione entro il termine di mesi 6 di cui all'art. 22 della legge n. 21/86. Eventuali allegati non saranno oggetto di esame.
DAL 2004: EFFETTI DEL MANCATO/ PARZIALE VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI	Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di disciplina del Regime Previdenziale (D.I. del 14/07/2004 e successive modifiche), l'importo della pensione annua, per le anzianità contributive maturate a partire dall'anno 2004, è determinato secondo il metodo di calcolo contributivo come definito dal medesimo articolo. Il c. 11 dell'art.10 del citato Regolamento prevede quanto segue: <i>"Il mancato versamento o il versamento solo parziale della contribuzione soggettiva dovuta di anno in anno e/o dei relativi accessori non consente la maturazione dell'anzianità contributiva e non dà luogo all'incremento ed alla rivalutazione del montante contributivo individuale né ad interessi. Il mancato versamento o il versamento solo parziale della contribuzione integrativa e/o della contribuzione di maternità di cui al D.L.gs. 151/2001 e/o dei relativi accessori non consente l'erogazione delle prestazioni previdenziali spettanti. Il mancato versamento o il versamento solo parziale della contribuzione soggettiva, della contribuzione integrativa e della contribuzione di maternità di cui al D.L.gs. 151/2001 produce effetti di annullamento e/o sospensione dall'erogazione degli interventi assistenziali, disposti dal Consiglio di Amministrazione, con provvedimenti assunti in relazione alla natura degli stessi."</i>

REGOLARIZZAZIONE SPONTANEA	Le inadempienze connesse agli obblighi contributivi scaduti a decorrere dal 1998 in poi possono essere regolarizzate, beneficiando di una riduzione delle maggiorazioni ordinarie, in applicazione dei provvedimenti di " REGOLARIZZAZIONE SPONTANEA ", in assenza di accertamento d'ufficio già trasmesso dalla Cassa all'interessato, inoltrando alla Cassa apposita domanda e ottemperando contestualmente ed integralmente agli obblighi documentali e finanziari previsti dai medesimi provvedimenti. Informativa e modulistica sono disponibili sul sito Internet della Cassa: www.cnpadc.it .
SISTEMA SANZIONATORIO	Le inadempienze contributive non regolarizzate spontaneamente sono accertate dalla Cassa in applicazione del SISTEMA SANZIONATORIO di cui agli articoli 17, 18 e 22, L. 21/86 (obblighi scaduti fino all'anno 2001) e di cui all'art. 22 del Regolamento di disciplina delle Funzioni di Previdenza (approvazione ministeriale del 05/04/2004 - obblighi scaduti dal 2002 in poi). In applicazione dell'art. 22.6.1 e 22.7.1 del citato Regolamento, in caso di ripetuta omissione e/o infedeltà nella comunicazione dei dati reddituali e/o nel versamento delle eccedenze , anche a seguito di iscrizione a ruolo delle stesse, la Cassa trasmette segnalazione in merito all'Ordine di appartenenza dell'obbligato.
"CONTRIBUTO SOGGETTIVO DOVUTO": BASE DI CALCOLO DELLE MAGGIORAZIONI DOVUTE PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE INADEMPIENZE	In considerazione della variabilità del contributo soggettivo dal 2005 , in applicazione del Regolamento di disciplina del Regime Previdenziale, agli articoli 8 e 9 del medesimo Regolamento, è fatto riferimento al " contributo dovuto " di cui al provvedimento di Regolarizzazione Spontanea ed al Sistema Sanzionatorio, al fine di individuare correttamente la base di calcolo delle maggiorazioni dovute . In particolare: a) in caso di omesso versamento delle eccedenze contributive, sono "contributi dovuti a titolo di eccedenze" quelli derivanti dalla applicazione dell'aliquota minima del 10% al reddito netto professionale; b) in caso di tardivo versamento delle eccedenze contributive, sono "contributi dovuti a titolo di eccedenze" quelli versati oltre la scadenza derivanti dalla applicazione dell'aliquota variabile scelta, nella misura minima del 10% e massima del 17% al reddito netto professionale prodotto; c) sono " contributi non dovuti " quelli derivanti dall'applicazione di un'aliquota superiore all'aliquota massima del 17% al reddito netto professionale prodotto; ai fini della individuazione dei contributi non dovuti <u>rileva il versamento effettuato e non l'aliquota indicata nella comunicazione</u> ; d) per i neoisritti Cassa , facoltizzati al versamento del contributo soggettivo minimo, in caso di versamento tardivo del contributo minimo , sono "contributi dovuti a titolo di eccedenze" quelli derivanti dall'applicazione dell'aliquota massima del 17% al reddito netto professionale prodotto; non si applicano, pertanto, maggiorazioni sulla differenza tra il contributo minimo ed il contributo dovuto se quest'ultimo è inferiore al minimo medesimo. Si rinvia agli articoli 8 e 9 del Regolamento di disciplina del Regime Previdenziale (D.I. 14/07/2004), al provvedimento di Regolarizzazione Spontanea ed al Sistema Sanzionatorio di cui rispettivamente all'allegato D ed all'art. 22 del Regolamento di disciplina delle funzioni di Previdenza per una informazione completa in merito alle casistiche inerenti la regolarizzazione delle inadempienze contributive (www.cnpadc.it).
ESERCIZIO CONTINUATIVO DELLA PROFESSIONE ED INCOMPATIBILITÀ CON L'ESERCIZIO	In merito ai requisiti necessari per comprovare l'esercizio continuativo della professione si rinvia alle disposizioni di riferimento: testo coordinato adottato in data 24/06/1994 dall'A.d.D. e successive modifiche ed integrazioni e art. 6 del Regolamento di disciplina del Regime Previdenziale (D.I. del 14/07/2004). Ai sensi dell'art. 7 del medesimo Regolamento " <i>ai fini previdenziali ed assistenziali, non si considerano utili alla maturazione dell'anzianità di iscrizione i periodi continuativi o cumulati di periodi frazionati superiori all'anno o multipli di esso, durante i quali l'attività professionale sia stata concretamente svolta in una delle condizioni di incompatibilità, previste dall'art. 3 del D.P.R. n. 1067/1953 e successive integrazioni o modificazioni.</i> "
CONTRIBUTI DOVUTI DAI PENSIONATI ATTIVI	Ai sensi del Regolamento di disciplina del Regime Previdenziale (D.I. del 14/07/2004), a decorrere dall'anno 2004, tutti i pensionati - o titolari di quota di pensione da totalizzazione - a carico della Cassa, anche titolari di supplemento , che svolgono attività professionale, sono obbligati al versamento della contribuzione: sogettiva , ai sensi dell'art. 1 in applicazione dell'aliquota fissa del 10% nell'anno 2004 e variabile a scelta del professionista dal 10% al 17% dal 2005, senza obbligo di corresponsione dell'importo minimo; integrativa , ai sensi dell'art. 2, applicando ai corrispettivi rientranti nel volume di affari IVA la percentuale del 2% nel 2004 (dichiarazione del 2005) e del 4% dal 2005 (dichiarazione dal 2006) senza obbligo di corresponsione dell'importo minimo; contributo di maternità . La contribuzione soggettiva versata dal 1° gennaio 2004, dà luogo a supplemento di pensione quinquennale calcolato con il sistema contributivo. Tutto quanto sopra è disposto anche nei confronti dei titolari di pensione di anzianità ex art. 3, L. 21/86, che, ai sensi dell'art. 14, c. 4 del Regolamento predetto si reinscrivano all'albo e riprendano l'esercizio dell'attività professionale provvedendo a darne comunicazione alla Cassa.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL MOD. A/2009

QUADRO ANAGRAFICO	Questo quadro riporta le informazioni di carattere anagrafico in possesso della Cassa (alla data di elaborazione dei dati per la spedizione del mod. A/2009) e deve essere compilato, con riferimento alla situazione attuale, unicamente nelle ipotesi di dati mancanti ovvero di variazioni da apportare rispetto a quelli prestampati. Il numero di partita IVA indicato è l'ultimo comunicato dall'associato (sia se riferito ad una posizione individuale, sia se concernente lo studio associato partecipato) mentre la decorrenza riportata è quella della prima posizione aperta. Il " codice di posizione giuridica " dovrà essere attentamente controllato ed eventualmente variato (anche per effetto di mutamenti intervenuti rispetto alla posizione dello scorso anno) previa consultazione della tabella di cui alla pagina 4 delle presenti istruzioni.
DATI STATO DI FAMIGLIA	Barrare una delle prime 5 caselle e indicare il numero dei figli in corrispondenza delle successive 4 caselle. Tali dati sono obbligatori ai sensi dell'art. 17 della L. 21/1986.
ESONERO DALL'OBBLIGO DELL'ISCRIZIONE	Questo quadro deve essere compilato, barrando la casella corrispondente, unicamente dall'iscritto all'Albo nel corso del 2008 (e precedenti) che nell'anno 2009 : a) esercitando l'attività professionale, si avvalga della facoltà di non iscrizione alla Cassa ai sensi dell'art. 22 della L. 21/1986, perché ISCRITTO AD ALTRA FORMA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA O BENEFICIARIO DI ALTRA PENSIONE , in funzione di diversa attività svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'Albo professionale; b) esercitando l'attività professionale, si avvalga della facoltà di non iscrizione alla Cassa ai sensi dell'art. 32 della L. 21/1986, perché, essendo ISCRITTO ANCHE PRESSO ALTRI ALBI PROFESSIONALI , ha esercitato l' OPZIONE PER L'ISCRIZIONE PRESSO ALTRA CASSA DI PREVIDENZA ; c) non è esercente perché PRIVO DI PARTITA I.V.A.
ARROTONDAMENTI	Sul modello sono prestampati i due zeri dei decimali. Gli importi devono essere arrotondati per eccesso se la frazione decimale è >= a 50 centesimi di Euro o per difetto se inferiore a detto limite.
QUADRO 1 - REDDITO NETTO PROFESSIONALE	In questo campo deve essere indicato, anche da parte di coloro che sono esonerati dall'obbligo dell'iscrizione, il REDDITO NETTO PROFESSIONALE EFFETTIVAMENTE PRODOTTO NEL 2008 e dichiarato nel 2009: in caso di reddito negativo si dovrà indicare "0". Per "reddito netto professionale" si intende quello, definito dal vigente art. 53, comma 1, del D.P.R. 22/12/1986 n. 917, relativo all'esercizio delle attività di Dottore Commercialista. I soggetti che usufruiscono del regime fiscale semplificato di cui all'art.1 commi 97-117 della L.244/2007 (c.d. contribuenti minimi) devono indicare in questo quadro il dato di cui al rigo CM6 del quadro CM del modello Unico PF 2009.Nel caso di svolgimento dell'attività professionale in tutto o in parte in studio associato , il dato deve essere comprensivo della quota del reddito netto (o della perdita) prodotta dall'associazione, di pertinenza dell'associato in base alla percentuale di partecipazione agli utili.

<p>QUADRO 2 - CONTRIBUTIVO SOGGETTIVO</p> <p>L'eventuale errata compilazione del quadro 2 non comporta la necessità di presentare un nuovo modello A</p>	<p>Nell'anno 2009 il contributo soggettivo dovuto è determinato applicando l'aliquota variabile in misura minima del 10% e massima del 17%, a scelta dell'associato, al reddito netto professionale prodotto nel 2008 fino al limite di reddito di € 155.000,00. L'eccedenza del contributo soggettivo 2009 da versare entro il 15/12/2009 è determinata sottraendo dal contributo soggettivo dovuto, come sopra calcolato, il contributo soggettivo minimo dovuto nel 2009 pari ad € 2.320,00 (riscosso mediante RID, Carta di Credito Dottori Commercialisti o M.av. per gli aderenti al servizio SAT PCM 2009 o mediante M.av. per i non aderenti, in due rate con scadenza 01/06/2009 e 02/11/2009), anche se non ancora versato.</p> <p>Il pagamento dell'eccedenza del contributo soggettivo (risultante dalla differenza tra contributo soggettivo dovuto e contributo soggettivo minimo dovuto se dovuto ed anche se non ancora pagato) deve essere effettuato, in unica soluzione, entro il termine del 15/12/2009 esclusivamente a mezzo dell'allegato bollettino di c/c postale n. 490011, predisposto per tale causale ovvero mediante le modalità di pagamento previste nell'ambito del servizio SAT PCE 2009 per gli aderenti al servizio medesimo.</p> <p>AGEVOLAZIONE NEOISCRITTI CASSA < 35 ANNI: coloro che si iscrivano per la prima volta alla Cassa prima di aver compiuto i 35 anni di età e che presentino domanda di iscrizione entro i primi tre anni di esercizio professionale - "neoiscritti Cassa" -, per i primi tre anni di esercizio professionale, se coincidenti con i primi tre anni di iscrizione, devono versare il contributo soggettivo derivante dall'applicazione dell'aliquota variabile dal 10% al 17% al reddito netto professionale prodotto nell'anno precedente, con facoltà di versamento del contributo minimo soggettivo, qualora il contributo soggettivo dovuto applicando l'aliquota massima del 17% fosse inferiore al minimo medesimo.</p> <p>Il versamento deve essere effettuato, in unica soluzione, entro la scadenza del 15/12/2009 esclusivamente a mezzo dell'allegato bollettino di c/c postale n. 490011, predisposto per tale causale ovvero mediante le modalità di pagamento previste nell'ambito del servizio SAT PCE 2009 per gli aderenti al servizio medesimo.</p> <p>D.M. 25/05/2001 - Per gli iscritti alla Cassa che abbiano ricoperto o ricoprano incarichi di amministratore di Ente Locale, ai sensi del D.M. 25/05/2001, attuativo dell'art. 86, D. L.gs. 267/2000, l'obbligo di versamento della contribuzione soggettiva minima è posto a carico degli Enti Locali medesimi. Resta in capo al professionista l'obbligo di versamento della contribuzione soggettiva eccedente la misura minima, oltre alla contribuzione integrativa ed al contributo di maternità. Per maggiori informazioni: www.cnpadc.it/enti-locali.</p>
<p>ALIQUOTA APPLICATA CONTRIBUTIVO SOGGETTIVO 2009</p>	<p>Barrare la casella corrispondente all'aliquota applicata nel 2009 al reddito netto professionale prodotto nel 2008 per la determinazione del contributo soggettivo 2009. ATTENZIONE: L'ALIQUOTA RICONOSCIUTA (DAL 10% AL 17%) SARÀ QUELLA DETERMINATA DAL VERSAMENTO EFFETTUATO. Ai sensi dell'art. 8, c. 3 del Regolamento di disciplina del Regime Previdenziale, sono considerate non dovute le somme versate in eccesso rispetto all'applicazione dell'aliquota massima prevista (17%) dal comma 2 dell'art. 1 del medesimo Regolamento, fatta salva la previsione di cui al comma 6 dello stesso art. 1 (facoltà di versamento del minimo soggettivo per i neoiscritti cassa).</p>
<p>QUADRO 3 - VOLUME DI AFFARI AI FINI IVA (AL NETTO DEL 4%)</p>	<p>Deve essere indicato il VOLUME DI AFFARI IVA COMPLESSIVO CONSEGUITO NEL 2008 e dichiarato nel 2009 al netto della maggiorazione del 4% che, ai sensi dell'art.16 del D.L. 23/2/1995 n. 41 (convertito in legge 22/3/1995 n. 85), è entrata a far parte della base imponibile ai fini IVA a decorrere dal 23 febbraio 1995. Il volume di affari IVA deve comprendere i corrispettivi afferenti le parcelle emesse tra professionisti anche a puro titolo di addebito di spese. I soggetti che usufruiscono del regime fiscale semplificato di cui all'art.1 commi 97-117 della L.244/2007 (c.d. contribuenti minimi) devono indicare in questo quadro l'ammontare totale dei corrispettivi rientranti nel volume di affari IVA.</p> <p>Nel caso di svolgimento dell'attività professionale in tutto o in parte in studio associato, il dato deve essere comprensivo della quota del volume di affari IVA (al netto del 4%), prodotta dall'associazione, di pertinenza dell'associato in base alla percentuale di partecipazione agli utili.</p>
<p>QUADRO 4 - CONTRIBUTIVO INTEGRATIVO</p> <p>L'eventuale errata compilazione del quadro 4 non comporta la necessità di presentare un nuovo modello A</p>	<p>A decorrere dall'anno 2005, la maggiorazione da applicare ai corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini IVA è elevata dal 2% al 4%. Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento di disciplina del Regime Previdenziale (D.L. del 14/07/2004), il contributo minimo integrativo è dovuto a titolo di minimo da decurtare dal contributo dovuto nel medesimo anno di riferimento, analogamente al contributo minimo soggettivo.</p> <p>L'eccedenza del contributo integrativo 2009 da versare entro il 15/12/2009 è determinata sottraendo dall'ammontare derivante dall'applicazione della maggiorazione del 4% al volume di affari ai fini IVA conseguito nel 2008 (al netto del 4%), il contributo integrativo minimo dovuto nel 2009 pari ad € 696,00, (riscosso mediante RID, Carta di Credito Dottori Commercialisti o M.av. per gli aderenti al servizio SAT PCM 2009 o mediante M.av. per i non aderenti, in due rate con scadenza 01/06/2009 e 02/11/2009), anche se non ancora versato.</p> <p>Il pagamento dell'eccedenza del contributo integrativo (risultante dalla differenza tra l'ammontare derivante dall'applicazione della maggiorazione del 4% al volume di affari ai fini IVA conseguito nel 2008 ed il contributo integrativo minimo 2009, se dovuto ed anche se non ancora pagato) deve essere effettuato, in unica soluzione, entro la scadenza del 15/12/2009 esclusivamente a mezzo dell'allegato bollettino di c/c postale n. 490011, predisposto per tale causale ovvero mediante le modalità di pagamento previste nell'ambito del servizio SAT PCE 2009 per gli aderenti.</p> <p>AGEVOLAZIONE NEOISCRITTI CASSA < 35 ANNI: coloro che si iscrivano per la prima volta alla Cassa prima di aver compiuto i 35 anni di età e che presentino domanda di iscrizione entro i primi tre anni di esercizio professionale - "neoiscritti Cassa" -, per i primi tre anni di esercizio professionale, se coincidenti con i primi tre anni di iscrizione, devono versare il contributo integrativo derivante dall'applicazione della maggiorazione prevista al volume di affari ai fini IVA prodotto nell'anno precedente e non sono tenuti al versamento del contributo integrativo minimo.</p>
<p>CONTRIBUENTI MINIMI</p>	<p>I soggetti che usufruiscono del regime fiscale semplificato di cui all'art.1 commi 97-117 della L.244/2007 devono indicare in questo quadro l'ammontare dei corrispettivi percepiti nell'anno derivanti dall'attività professionale. Tale dato potrà essere utilizzato dalla Cassa in fase di riscontro dei dati fiscali.</p>
<p>ATTIVITÀ IN STUDIO ASSOCIATO</p>	<p>Barrare la casella se l'attività professionale è stata svolta, nel 2008, in tutto o in parte in studio associato.</p>
<p>ACCERTAMENTO CON ADESIONE (rif. D.L.gs. 218/97)</p>	<p>L'art. 2, c. 3, del D.L.gs. 218/1997, (G.U. n. 165 del 17/7/1997), sancisce la rilevanza dell'accertamento definito con adesione ai fini del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Il successivo comma 5 stabilisce che "sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali di cui al comma 3 non si applicano sanzioni e interessi". Esclusivamente nell'ipotesi di accertamento definito delle imposte sui redditi comportante un maggior reddito netto professionale (quale definito nelle istruzioni relative al quadro 1) o un maggior reddito di partecipazione in studio associato, deve essere barrata la casella contenuta nel relativo quadro. ATTENZIONE: la casella dovrà essere barrata solo in presenza di nuovi e diversi accertamenti con adesione rispetto a quelli eventualmente già segnalati con i modelli A/SAT PCE degli anni dal 1998 al 2008. Gli uffici della Cassa provvederanno a comunicare agli interessati le modalità per la regolarizzazione dei connessi adempimenti contributivi.</p>
<p>ALIQUOTA PRESUNTA CONTRIBUTIVO SOGGETTIVO 2010</p>	<p>Barrare la casella corrispondente all'aliquota che si intenderà presuntivamente applicare nel 2010 al reddito netto professionale prodotto nel 2009 per la determinazione del contributo soggettivo 2010. Tale indicazione non è vincolante. L'aliquota effettiva da applicare nel 2010 per il calcolo della contribuzione soggettiva sarà decisa dall'associato in fase di compilazione della comunicazione dei dati reddituali dovuta nel 2010.</p>

Per eventuali ulteriori informazioni: www.cnpadc.it

N° verde 800-545130

dal lunedì al giovedì dalle ore 8,30 alle ore 12,45 e dalle 14,15 alle 16,15, il venerdì dalle 8,30 alle 13,45

Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti -Via della Purificazione, 31 - 00187 Roma

Per il calcolo dei contributi dovuti, individuare nella tabella che segue il codice di posizione giuridica di appartenenza (colonna A) e applicare le corrispondenti indicazioni riportate nelle colonne B e C.

TABELLA PER IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DA VERSARE ENTRO IL 15/12/2009

A		B	C
POSIZIONE GIURIDICA		CONTRIBUTO SOGGETTIVO	CONTRIBUTO INTEGRATIVO
CODICE	DESCRIZIONE	DA PAGARE ENTRO IL 15/12/2009	DA PAGARE ENTRO IL 15/12/2009
10	ISCRITTO CASSA con inizio attività ante 2009 OBBLIGO DI COMUNICAZIONE TELEMATICA MEDIANTE SERVIZIO SAT PCE 2009*	Applicazione dell'aliquota variabile in misura minima del 10% e massima del 17% al reddito netto professionale prodotto nel 2008 fino al limite di € 155.000,00 e detrazione del contributo minimo soggettivo 2009 pari ad € 2.320,00.	Applicazione della percentuale del 4% al volume di affari IVA prodotto nel 2008 (al netto del 4%) e detrazione del contributo minimo integrativo 2009 pari ad € 696,00.
	ISCRITTO CASSA con decorrenza 01/01/2009 con inizio attività 2009	-	-
	NEOISCRITTO CASSA ANTE 2009 Iscritto per la prima volta alla Cassa, con decorrenza e inizio attività 2007 o 2008, prima di aver compiuto il 35° anno di età con presentazione della domanda di iscrizione entro il 3° anno di esercizio professionale	Applicazione dell'aliquota variabile in misura minima del 10% e massima del 17% al reddito netto professionale prodotto nel 2008 fino al limite di € 155.000,00. Facoltà di versamento del contributo minimo soggettivo 2009 pari ad € 2.320,00 qualora il contributo soggettivo dovuto applicando l'aliquota del 17% sia inferiore a tale valore.	Applicazione della percentuale del 4% al volume di affari IVA prodotto nel 2008 (al netto del 4%).
	NEOISCRITTO CASSA 2009 Iscritto per la prima volta alla Cassa, con decorrenza e inizio attività 2009, prima di aver compiuto il 35° anno di età con presentazione della domanda di iscrizione entro il 3° anno di esercizio professionale	Facoltà di versamento in autoliquidazione del contributo minimo soggettivo 2009 pari ad € 2.320,00.	-
	ISCRITTO CASSA AL 4° ANNO DI ISCRIZIONE SE NEL PRIMO TRIENNIO HA USUFRUITO DEI BENEFICI DEL NEOISCRITTO CASSA OBBLIGO DI COMUNICAZIONE TELEMATICA MEDIANTE SERVIZIO SAT PCE 2009*	Applicazione dell'aliquota variabile in misura minima del 10% e massima del 17% al reddito netto professionale prodotto nel 2008 fino al limite di € 155.000,00 e detrazione del contributo minimo soggettivo 2009 pari ad € 2.320,00.	Applicazione della percentuale del 4% al volume di affari IVA prodotto nel 2008 (al netto del 4%) e detrazione del contributo minimo integrativo 2009 pari ad € 696,00.
11	PENSIONANDO ATTIVO DI VECCHIAIA		
30	PENSIONATO IN ATTIVITÀ DI: - VECCHIAIA; - VECCHIAIA ANTICIPATA; - ANZIANITÀ; - VECCHIAIA O ANZIANITÀ IN TOTALIZZAZIONE.	Applicazione dell'aliquota variabile in misura minima del 10% e massima del 17% al reddito netto professionale prodotto nel 2008 fino al limite di € 155.000,00.	Applicazione della percentuale del 4% al volume di affari IVA prodotto nel 2008 (al netto del 4%).
32	PENSIONATO ATTIVO DI INVALIDITÀ	Applicazione dell'aliquota variabile in misura minima del 10% e massima del 17% al reddito netto professionale prodotto nel 2008 fino al limite di € 155.000,00 e detrazione del contributo minimo soggettivo 2009 pari ad € 2.320,00.	Applicazione della percentuale del 4% al volume di affari IVA prodotto nel 2008 (al netto del 4%).
43	ESONERATO/CANCELLATO DALL'ISCRIZIONE ALLA CASSA AI SENSI DELL'ART. 22 L. 21/86 ANCHE PENSIONATO CASSA beneficiario di altra pensione in godimento		Applicazione della percentuale del 4% al volume di affari IVA prodotto nel 2008 (al netto del 4%).
44	ESONERATO/CANCELLATO DALL'ISCRIZIONE ALLA CASSA AI SENSI DELL'ART. 22 L. 21/86 ANCHE PENSIONATO CASSA iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria ancora in essere nel corso del 2009	-	
45	ESONERATO/CANCELLATO DALL'ISCRIZIONE ALLA CASSA AI SENSI DELL'ART. 32 L. 21/86 ANCHE PENSIONATO CASSA che ha optato, negli anni ante 2009, per l'iscrizione ad altra cassa professionale	-	Solo per i cancellati con decorrenza 31/12/2008, applicazione della percentuale del 4% al volume di affari IVA prodotto nel 2008 (al netto del 4%).
01	ISCRITTO SOLO ALL'ALBO E PRIVO DI P.IVA	-	-
	PENSIONATO ANTE 2009 NON ATTIVO DAL 01/01/2009 PER CHIUSURA P.IVA E/O PER CANCELLAZIONE ALBO	-	Applicazione della percentuale del 4% al volume di affari IVA prodotto nel 2008 (al netto del 4%).
	ESONERATO/CANCELLATO DALL'ISCRIZIONE ALLA CASSA PER CHIUSURA P.IVA E/O PER CANCELLAZIONE ALBO	-	Solo per i cancellati con decorrenza 31/12/2008 applicazione della percentuale del 4% al volume di affari IVA prodotto nel 2008 (al netto del 4%).

*Le comunicazioni inviate con **modalità diversa da quella telematica** resa disponibile dalla Cassa (servizio SAT PCE 2009) non saranno acquisite e saranno considerate **omesse a tutti gli effetti** e come tali soggette all'applicazione del **Sistema Sanzionatorio** di cui all'art.22 del Regolamento di disciplina delle Funzioni di Previdenza, ove non regolarizzate spontaneamente.